



ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

REGIONE DEL VENETO

E

COMUNE DI

Legge 30 dicembre 2018, n. 145

Legge Regionale 30 dicembre 1991, n. 39

D.G.R. n. ____ del __/__/____
Direzione Infrastrutture e Trasporti
U.O. Autostrade e Infrastrutture



ACCORDO DI PROGRAMMA

TRA

REGIONE DEL VENETO

E

COMUNE DI _____ (____)

per la realizzazione dell'intervento denominato:

“ _____ ”

CUP: _____

Intervengono i signori:

- _____, nata a _____ (____) il __/__/__, con domicilio per la carica come in appresso, che interviene nel presente atto in legale rappresentanza della Giunta Regionale del Veneto con sede in Venezia, Dorsoduro 3901, codice fiscale 80007580279, nella sua veste di _____;
- _____, nato a _____ (____) il __/__/__, con domicilio per la carica come in appresso, che interviene nel presente atto non in proprio, ma per conto ed in legale rappresentanza del Comune di _____ (c.f. dell'Ente _____), nella sua qualità di Sindaco pro-tempore;

le parti di cui sopra:

VISTA la legge 30 dicembre 2018, n. 145, concernente “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, art. 1, commi dal 134 al 138;

VISTA la L.R. 30/12/1991, n. 39 s. m. e i. che prevede la realizzazione di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale nell'ambito della rete viaria della Regione del Veneto;

CONSIDERATO che la Giunta Regionale, con delibera n. ____ del _____ ha approvato la graduatoria di priorità di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale, presentati dalle Amministrazioni comunali, a seguito della pubblicazione di uno specifico bando ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 39/91;

CONSIDERATO che tra gli interventi inclusi nella graduatoria di cui sopra risulta inserito anche la proposta d'intervento oggetto del presente Accordo di Programma, che si intende cofinanziare mediante le risorse rese disponibili dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145, artt. 134÷138;

CONCORDANO:**Articolo 1***(premesse)*

1. Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo di Programma.

Articolo 2*(Norme di riferimento Accordo di Programma)*

1. La Regione del Veneto, che in seguito verrà chiamata “Regione” e il Comune di _____ (____), che in seguito verrà chiamato “Comune”, convengono di procedere, in base alle norme che seguono, alla conclusione di un Accordo di Programma, ai sensi dell'art. 34 del D.lgs. 18



agosto 2000, n. 267 e della L.R. 29/11/2001, n. 35, art. 32, per la realizzazione di interventi a favore della mobilità e della sicurezza stradale nel territorio comunale.

Articolo 3

(Copertura economica intervento)

1. Il contributo massimo della Regione per la realizzazione del seguente intervento denominato: “ _____ ”, è stabilito in Euro _____.
2. La quota non coperta dal contributo regionale, pari ad Euro _____, rimane a carico del Comune.
3. L’esecuzione di eventuali maggiori lavori o pagamenti di compensi aggiuntivi sono a carico del soggetto realizzatore.
4. Il Comune dovrà far pervenire alla Regione il progetto esecutivo delle opere entro 120 gg decorrenti dalla sottoscrizione del presente Accordo, con il relativo atto amministrativo di approvazione e di copertura della spesa eccedente il contributo regionale, a pena di decadenza del contributo assegnato.

Articolo 4

(Impegni tra le parti)

1. I soggetti firmatari del presente Accordo di Programma, al fine della sua attuazione, convengono di procedere come segue:
 - a. il Comune si impegna a redigere la progettazione, all’acquisizione dei prescritti pareri, all’approvazione della variante urbanistica, qualora necessaria, all’espletamento della gara d’appalto e dei lavori, all’espropriazione delle eventuali aree necessarie alla realizzazione dell’opera ed allo stanziamento della rimanente somma, al netto del finanziamento della Regione del Veneto, necessaria alla realizzazione dell’opera stessa;
 - b. la Regione si impegna a cofinanziare i lavori, di cui al precedente punto, con un importo complessivo di Euro _____, salvo la riduzione del cofinanziamento in misura proporzionale alle economie realizzate sulla spesa complessivamente sostenuta.
2. Il suddetto cofinanziamento sarà erogato secondo le modalità riportate al successivo articolo 9.
3. Il cofinanziamento regionale sarà messo a disposizione del Comune, successivamente all’impegno contabile sul bilancio regionale.
4. Le opere verranno realizzate sulla base di un progetto esecutivo, alla cui redazione provvederà il Comune. Per l’approvazione del progetto definitivo il Comune, al fine di acquisire gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta e le autorizzazioni ed approvazioni prescritti dalle norme vigenti, può convocare un’apposita Conferenza di Servizi, ai sensi e per gli effetti dell’art. 14 della L. 7 agosto 1990, n. 241 nonché dell’art. 22 della L.R. n. 27/2003, cui partecipano tutti gli Enti ed Organi tenuti ad esprimersi sul progetto stesso.
5. Le procedure di affidamento degli incarichi professionali e degli appalti dovranno essere espletate dal Comune secondo le norme vigenti in materia.
6. Il collaudo dei lavori o certificato di regolare esecuzione, anche in corso d’opera, sarà effettuato secondo le norme vigenti in materia. Gli onorari eventuali dovranno essere ricompresi nei fondi per la realizzazione delle opere.
7. La partecipazione della Regione riguarda esclusivamente il contributo finanziario alla realizzazione dell’intervento in argomento ed è conseguentemente esclusa per qualsiasi danno che i terzi subiranno in dipendenza dell’esecuzione dei lavori e delle attività connesse, rimanendo espressamente estranea ad ogni rapporto con terzi, in dipendenza della realizzazione delle opere.



Articolo 5*(Obblighi)*

1. L'intervento oggetto di finanziamento è identificato attraverso il codice unico di progetto (CUP), nel rispetto di quanto previsto dalla delibera CIPE 63/2020.
2. Il Comune è tenuto a fornire alla Regione le informazioni necessarie per la classificazione dell'intervento, entro il 30 novembre dell'anno precedente al periodo di riferimento del finanziamento, nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche BDAP-MOP, sotto la voce "Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019 – anno 2026".

Articolo 6*(Tempistiche attuative)*

1. Il termine ultimo per l'affidamento dei lavori, per l'attuazione dell'intervento di cui all'art. 3, è stabilito perentoriamente entro 12 mesi dalla data di attribuzione delle risorse e quindi entro il _____, pena la revoca del contributo concesso.
2. Il termine di conclusione degli stessi, con presentazione della relativa documentazione finale stabilita dalla L.R. 27/2003, art. 54, è previsto entro 36 mesi dalla medesima data di attribuzione delle risorse.
3. Il mancato rispetto del termine d'ultimazione, se non adeguatamente motivato, comporterà la revoca per la quota di contributo non ancora rendicontata da parte del soggetto beneficiario.
4. Entro tali termini risultano vincolanti le tempistiche previste dal cronoprogramma di esecuzione con relativo piano di spesa associato, parte integrante al presente Accordo di Programma.

Articolo 7*(Varianti ed economie)*

1. Le varianti al progetto esecutivo e/o l'eventuale riutilizzo delle economie di spesa, sono preventivamente autorizzate dalla U.O. Autostrade e Infrastrutture, con particolare riguardo all'ammissibilità della spesa.
2. Rimane in capo al Comune, in qualità di stazione appaltante, ogni responsabilità relativa al rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 120 del D.Lgs. 36/2023 e all'articolo 37 della L.R. n. 27/2003 s. m. e i.

Articolo 8*(Proroghe)*

1. Il soggetto beneficiario è tenuto al rispetto delle tempistiche indicate all'art. 6.
2. Risulta ammissibile solamente la proroga del termine per l'ultimazione dell'intervento, con presentazione della relativa documentazione finale, il cui scostamento dovrà essere tempestivamente segnalato e debitamente motivato alla U. O. Autostrade e Infrastrutture, antecedentemente allo scadere dello stesso, che potrà, solo per gravi ed imprevedibili motivi, con decreto dirigenziale, accordare proroghe nel rispetto della normativa vigente.

Articolo 9*(Modalità di erogazione del contributo)*

1. Il contributo verrà erogato, a decorrere dal 2026, e secondo quanto indicato nel cronoprogramma allegato con le seguenti modalità:
 - a) primo acconto, pari al 40 per cento del contributo, a titolo di anticipazione, previa richiesta dell'Amministrazione comunale che potrà essere presentata solo a seguito dell'avvio della procedura di affidamento dei lavori, attestata da una dichiarazione del Responsabile Unico del Procedimento;



- b) secondo acconto, pari ad un ulteriore acconto del 40 per cento del contributo, previa richiesta dell'Amministrazione comunale sulla base dello stato di avanzamento dell'investimento. La richiesta può essere presentata solo a seguito dell'utilizzo di almeno il 30 per cento del contributo regionale assegnato e del 20 per cento della quota a carico del Comune, documentata dai dati inseriti nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche BDAP-MOP, di cui al successivo art. 10;
- c) saldo, pari al 20 per cento del contributo, che sarà corrisposto, previa richiesta dell'Amministrazione comunale, a seguito della presentazione della documentazione finale di spesa così come indicata dall'art. 54 della L.R. n. 27/2003 (Atto esecutivo con il quale l'Amministrazione approva la contabilità finale dei lavori, il certificato di collaudo o di regolare esecuzione e la spesa effettivamente sostenuta, così come esplicitata in Quadro economico finale di Spesa).

Articolo 10

(Monitoraggio intervento)

1. il Comune, beneficiario del contributo, è obbligato a garantire il monitoraggio mediante:
 - a) verifica dello stato di attuazione del presente Accordo;
 - b) verifica dello stato di avanzamento dei lavori;
 - c) individuazione di eventuali criticità.
2. Il monitoraggio di cui al precedente punto avverrà mediante inserimento dei dati dell'intervento nella Banca dati delle Amministrazioni Pubbliche (BDAP) di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
3. Il Comune è tenuto a fornire tempestivamente all'Unità Organizzativa Autostrade e Infrastrutture, al suo verificarsi le seguenti informazioni:
 - a) la data di avvio delle procedure affidamento lavori;
 - b) la data di affidamento lavori;
 - c) la data di ultimazione lavori.
4. Il Comune è tenuto a garantire un costante aggiornamento dell'intervento nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche BDAP-MOP, con avanzamento finanziario, fisico e procedurale dello stesso.
5. Il mancato rispetto di quanto sopra comporterà la mancata erogazione del contributo assegnato, sia per i pagamenti in acconto che per il saldo finale.
6. La Regione del Veneto – U.O. Autostrade e Infrastrutture ha la facoltà di avviare, in qualsiasi momento, attività di controllo e sopralluogo, al fine di verificare lo stato di realizzazione dell'intervento in conformità al progetto, al cronoprogramma e alle relative scadenze previste all'art. 6.

Articolo 11

(Monitoraggio investimenti)

1. La Regione, al fine di assicurare il costante monitoraggio dell'opera, si avvarrà del sistema BDAP-MOP, che attraverso apposita reportistica, consentirà di verificare la gestione complessiva dell'intervento, la corretta alimentazione del sistema da parte del soggetto attuatore.
2. L'erogazione del finanziamento è subordinata al corretto inserimento ed aggiornamento dei dati da parte del Comune nel sistema BDAP-MOP.



Articolo 12*(Flusso informativo investimenti pubblici)*

1. Il Comune, al fine di ridurre gli oneri amministrativi relativi alle attività di monitoraggio nel rispetto del principio di unicità dell'invio, nonché al fine di instaurare un costante flusso informativo, fornisce tutte le informazioni necessarie a classificare l'intervento oggetto di finanziamento, individuato attraverso il codice unico di progetto (CUP), ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, nella Banca dati delle Amministrazioni pubbliche BDAP-MOP, sotto la voce "Contributo investimenti indiretti articolo 1, comma 134, legge di bilancio 2019 – anno 2026".

Articolo 13*(Disposizioni transitorie e adeguamento obblighi)*

1. Gli obblighi di cui al presente accordo sono adeguati in coerenza allo spirito dell'accordo stesso in caso di eventuali modifiche normative e amministrative generali.
2. Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo di Programma, si rinvia all'art. 9 della L.R. 39/1991 nonché alla norma in materia di realizzazione di opere pubbliche, in particolare alla L.R. 27/2003.

Articolo 14*(Controversie)*

1. Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente all'esecuzione del presente atto, saranno devolute agli organi di giurisdizione ordinaria. A tal fine è competente il Foro di Venezia.
2. È esclusa ogni responsabilità regionale su controversie che dovessero insorgere fra soggetto attuatore e appaltatore.

Articolo 15*(Esecutività Accordo)*

1. Il presente Accordo, sottoscritto digitalmente, per divenire esecutivo, qualora non preventivamente approvato, dovrà essere ratificato dai rispettivi Organi competenti di Regione e Comune.
2. Si invoca per questo atto l'applicazione dell'art. 16 – Tabella all. "B" al D.P.R. 26 Ottobre 1972, n. 642 (esenzione da bollo).
3. Il presente atto viene letto, approvato specificatamente articolo per articolo con le premesse e sottoscritto dalle parti.

Per la Regione del Veneto

Per il Comune di _____ ()

Allegato:

- cronoprogramma di esecuzione con relativo piano di spesa



**ALLEGATO ALL' ACCORDO DI PROGRAMMA TRA REGIONE DEL VENETO
E IL COMUNE DI _____ (____) PER L'ATTUAZIONE
DELL'INTERVENTO DENOMINATO:**

“ _____ ”

CUP: _____

Cronoprogramma di attuazione e di erogazione del finanziamento:

	ANNUALITA'		
	2026	2027	2028
Ripartizione finanziamento (in Euro)			

